



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'appello di Bari / sezione 1^a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- | | | |
|---------------------------|---|----------------------|
| 1. dott. Maria Mitola | - | Presidente |
| 2. dott. Michele Prencipe | - | Consigliere relatore |
| 3. dott. Emma Manzionna | - | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 771, avente per oggetto impugnazione del lodo arbitrale rituale deciso e sottoscritto in Bari in data 06/12/2023 dal Collegio arbitrale composto dal prof. avv. Giuseppe Miccolis (Presidente), dal prof. avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi (Arbitro), dall'avv. Antonia Vasco (Arbitro),

TRA

Parte_1 elettivamente domiciliato in Ostuni (BR) alla via A. Diaz n. 65 presso lo studio dell'avv. Quirico Pepe (indirizzo di posta elettronica certificata [pepe.](#) Email_1 Email_2 [it](#); fax numero 0831/1813967), da cui è rappresentato e difeso in virtù di mandato allegato all'atto di citazione ex art. 828 c.p.c. notificato in data 05/06/2024,

– *impugnante* –

E

Controparte_1, in persona del sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Bari alla via Dalmazia n. 161 presso lo studio dell'avv. Bice Annalisa Pasqualone (indirizzo di posta elettronica certificata Email_3 fax numero 080/5533503), da cui è rappresentato e difeso giusta Deliberazione della Giunta Comunale di CP_1 n. 72 in data 05/09/2024 e in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/09/2024, rilasciato su foglio separato ma da intendersi stabilmente unito ad essa,

– impugnato –

Con provvedimento in data 25/11/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., la Corte, preso atto che le parti costituite avevano precisato le conclusioni, come da note scritte inviate telematicamente, riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 *sexies* comma 3° c.p.c.

I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.A. IL LODO IMPUGNATO.

Con lodo deciso e sottoscritto in Bari in data 06/12/2023 il Collegio arbitrale composto dal prof. avv. Giuseppe Miccolis (Presidente), dal prof. avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi (Arbitro), dall'avv. Antonia Vasco (Arbitro), definitivamente pronunciando nella controversia arbitrale insorta tra Parte_1 e Controparte_1, così provvedeva: *“(1) rigetta l'eccezione di difetto di competenza degli arbitri sollevata dal Controparte_1 relativamente alle domande contrassegnate con i nn. 1 e 3 a pag. 4 del presente lodo; (2) accoglie l'eccezione di incompetenza per le domande contrassegnate con il n. 2 e 4 a pag. 4 del presente lodo; (3) rigetta le istanze istruttorie chieste da parte attrice; (4) rigetta le domande formulate dall'ing. Parte_1 e contrassegnate con i nn. 1 e 3 a pag. 4 del presente lodo; (5) condanna il sig. Parte_1 al pagamento del 50% delle spese e competenze del presente giudizio determinate, per, appunto, il 50% in € 4.217,00, oltre accessori di legge (rimborso forfettario, cap ed iva), mentre per il rimanente 50% le spese e competenze vengono compensate; (6) le spese per il funzionamento del collegio arbitrale e per il deposito del lodo vengono determinate con separata ordinanza.”.*

I.B. IL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE.

I.B.1. Parte_1 con atto di citazione notificato in data 05/06/2024, proponeva impugnazione, nei confronti di Controparte_1, avverso il predetto lodo, chiedendo a questa Corte d'appello di voler accogliere le seguenti conclusioni:

“Premesso tutto quanto innanzi, per ciascuno dei motivi dedotti, in via principale Voglia Codesta On.le Corte di Appello adita accertare e dichiarare la nullità del Lodo impugnato ovvero annullare lo stesso.

In via gradata, chiede di Voler annullare ovvero accertare e dichiarare la parziale nullità del Lodo impugnato in relazione ai tutti i capi, ed in particolare i capi contrassegnati come l.b-3.b della motivazione, punti 1-3-4-5-6 del dispositivo, con cui il collegio arbitrale ha ritenuto di decidere nonché respingere la subordinata e residuale domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c.

Annullato o dichiarata la nullità del lodo impugnato, Voglia nel merito così decidere:

- 1) in via principale, accertata in via pregiudiziale la riferibilità dell'attività professionale dell'ing. Pt_1 alla convenzione del 26/10/2005 e la conseguente competenza di Codesto Collegio arbitrale per effetto della clausola compromissoria, condannare il Controparte_1 in persona del l. CP_2 a pagare all'ing. Parte_1 la somma di euro 153.199,73 o quella maggiore o minore che riterrà di giustizia oltre accessori di legge (IVA e CAP), oltre interessi moratori da computarsi dalla Delibera di approvazione del progetto generale o dalla Delibera regionale di approvazione del finanziamento o al più tardi dalla messa in mora del 20/11/2012;*
- 2) in via gradata, per le causali di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 2041 c.c. condannare il convenuto al pagamento di una somma di danaro pari al valore della prestazione, ovvero da liquidarsi secondo giustizia e, ove occorra, anche in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi;*
- 3) in ogni caso condannare il resistente al pagamento di una somma equitativamente determinata per il risarcimento dei danni per mala fede nelle trattative precontrattuali in relazione alla prospettata transazione, nonché ex art. 96 cpc;*
- 4) spese e onorari del doppio grado di giudizio come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario."*

I.B.2. Controparte_1, in persona del sindaco *pro tempore*, si costituiva nel giudizio di impugnazione con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/09/2024, chiedendo a questa Corte d'appello di voler accogliere le seguenti conclusioni¹:

¹ enfasi (grassetto e sottolineatura) presente nel testo originale (N.d.E.).

“In via pregiudiziale di rito,

in via principale: *dichiarare inammissibile l’atto di appello per i motivi innanzi esplicitati;*

In via subordinata, nel merito:

rigettare *tutte le domande proposte da parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per aver il Comune di CP_1 soddisfatto l’ing. Pt_1 per le prestazioni professionali di cui alle Convenzioni del 2003 e del 2005, per non essere la Convenzione del 2005 applicabile “ Pt_2 via Martina-Franca via Alberobello”, per le ragioni esposte in narrativa e per non aver violato i canoni di correttezza e buona fede.*

Con vittoria di spese ed onorari.”.

I.B.3. Con provvedimento in data 25/11/2025, pronunciato all’esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell’art. 127 *ter* c.p.c., la Corte, preso atto che le parti costituite avevano precisato le conclusioni, come da note scritte inviate telematicamente, riservava il deposito della sentenza ai sensi dell’art. 281 *sexies* comma 3° c.p.c.

II. MOTIVI DELLA DECISIONE

II.A. I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE.

Parte_1 con l’atto introduttivo del presente giudizio, ha enunciato sette motivi di impugnazione.

II.A.1. Il primo motivo.

II.A.1.a. Con il primo motivo di impugnazione [*“1) Contraddittorietà.”*]

Parte_1 ha eccepito la nullità del lodo impugnato per insanabile contraddizione interna della motivazione, assumendo che il Collegio arbitrale, dopo avere affermato la propria competenza sulla domanda principale di pagamento del compenso professionale in ragione della riconducibilità della controversia alla convenzione del 26/10/2005 ed alla clausola compromissoria *ivi* contenuta, rigettò poi nel merito la medesima domanda sul presupposto opposto, e cioè che l’attività professionale posta a fondamento della pretesa creditoria non fosse riconducibile a detta convenzione. In particolare, l’impugnante ha dedotto: che gli arbitri, nel respingere l’eccezione di incompetenza sollevata da [...]

CP_1, ritennero che il procedimento arbitrale avesse ad oggetto la

domanda di condanna al pagamento di €. 153.199,73, proposta a titolo di compenso professionale per l'attività svolta in forza della convenzione del 26/10/2005, richiamando, a sostegno di tale conclusione, sia l'art. 14 della convenzione, sia l'adesione di lui impugnante all'eccezione di compromesso formulata dal Controparte_1 nel precedente giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di Bari, sia l'ordinanza con la quale quel Giudice aveva preso atto della devoluzione della controversia agli arbitri; che, una volta passato all'esame del merito della domanda principale, il Collegio arbitrale adottò un'interpretazione meramente letterale e una lettura *prima facie* della convenzione, immediatamente desumibile dal solo dato testuale già valorizzato ai fini della decisione sulla competenza e non coordinata con gli ulteriori elementi documentali e argomentativi dedotti da lui impugnante, reputando che l'incarico professionale conferito con l'atto del 26/10/2005 fosse limitato al solo tratto di strada compreso tra la strada comunale Cerrosa e la zona PIP; che il Collegio arbitrale, sulla base di tale premessa, escluse la riferibilità alla convenzione del progetto relativo all'intero tratto di circonvallazione via Martina Franca-via Alberobello, per il quale era stato richiesto il pagamento del compenso a consuntivo, e quindi rigettò la domanda sull'assunto che detta attività progettuale fosse stata eseguita in assenza di un valido incarico dell'amministrazione comunale; che il lodo, perciò, era affetto da radicale contraddittorietà, poiché gli arbitri, dopo avere ritenuto la controversia compresa nell'ambito applicativo della convenzione del 2005 ai fini della propria competenza, non potevano, nella stessa decisione, negare la riferibilità della prestazione alla medesima convenzione per rigettare la domanda di adempimento, mentre, se avessero reputato la prestazione estranea al rapporto convenzionale, avrebbero dovuto arrestarsi alla declaratoria di incompetenza, senza pronunciarsi sul merito della domanda; che la medesima contraddizione emergeva anche dal capo del lodo relativo alla domanda residuale di arricchimento senza causa, avendo il Collegio arbitrale escluso l'ammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. sul rilievo che la pretesa trovava fondamento nella convenzione scritta del 2005; che tale affermazione si poneva in aperto contrasto con la precedente statuizione di merito, fondata invece sull'assunto della non riconducibilità dell'attività professionale dedotta alla convenzione medesima; che, quindi, il lodo era nullo, poiché la motivazione, nel contemporaneo affermare

e negare l'applicabilità della convenzione del 26/10/2005 al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, rendeva incomprensibile la *ratio decidendi* e integrava una contraddizione insanabile emergente dal suo stesso tenore letterale.

II.A.1.b. Il motivo, riconducibile all'art. 829 comma 1° n. 11) c.p.c., è infondato.

II.A.1.b.1. Va premesso che l'impugnazione per nullità del lodo non introduce un ordinario giudizio di appello sul merito della decisione arbitrale, ma resta circoscritta ai vizi tipizzati dall'art. 829 c.p.c.

Nel caso di specie, la convenzione arbitrale è contenuta nella convenzione del 26/10/2005, anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 40/2006, mentre l'introduzione del procedimento arbitrale è successiva alla novella (il procedimento arbitrale era stato introdotto dopo l'ordinanza in data 15/12/2022 del Tribunale di Bari).

In tale ipotesi, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, l'art. 829 comma 3° c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 40/2006, si applica, ai sensi dell'art. 27 del medesimo decreto, ai giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della riforma (infatti, il comma 4° del citato art. 27 stabilisce che le disposizioni del capo V del titolo VIII del libro IV del codice di rito civile, come sostituite dall'art. 24 del D.Lgs. n. 40/2006, si applicano ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato sia stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto); tuttavia, per stabilire se sia ammessa l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la "legge" cui la norma rinvia va individuata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato. Ne consegue che, in caso di clausola compromissoria di diritto comune stipulata anteriormente alla novella, nel silenzio delle parti, resta ammissibile l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto, salvo che le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile².

Tale precisazione, tuttavia, non incide sull'esame del primo motivo.

La censura qui proposta non denuncia, infatti, un *error in iudicando* sul merito della controversia, ma deduce la nullità del lodo per pretesa contraddittorietà

² tale principio, affermato da Cass., sez. un., n. 9284/2016, è stato successivamente ribadito, tra le altre, da Cass., n. 17339/2017, Cass., ord. n. 14352/2018 e Cass., n. 7201/2023.

interna della motivazione, vizio riconducibile all'art. 829 comma 1° n. 11) c.p.c. La contraddittorietà rilevante ai fini della nullità del lodo non coincide con ogni incoerenza argomentativa, né con ogni possibile tensione interna alla motivazione, ma richiede un contrasto tale da impedire la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico seguito dagli arbitri, ovvero da tradursi in disposizioni tra loro incompatibili. In particolare, è stato precisato che la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829 comma 1° n. 11) c.p.c. non corrisponde al vizio motivazionale di cui all'art. 360 comma 1° n. 5) c.p.c., ma ricorre quando il contrasto emerga tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra motivazione e dispositivo; la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva, invece, come vizio in quanto tale, ma solo quando impedisca la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico sottostante alla decisione, per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale³.

Il controllo demandato a questa Corte d'appello, pertanto, non consiste nello stabilire, in questa sede, se l'interpretazione della convenzione del 26/10/2005 accolta dal Collegio arbitrale sia la più persuasiva, ma nel verificare se il lodo sia affetto da una contraddizione radicale e strutturale tale da rendere incomprensibile la ratio decidendi.

II.A.1.b.2. Alla luce di tale parametro, la censura non può essere accolta, poiché la dedotta contraddittorietà non assume, nel caso di specie, consistenza tale da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dal Collegio arbitrale.

Il lodo, infatti, distingue il piano della competenza da quello della fondatezza della pretesa creditoria: sul primo piano, gli arbitri valorizzarono la domanda così come proposta dall'attore, il richiamo alla convenzione del 26/10/2005 quale

³ v. Cass., ord. n. 291/2021, secondo cui *“In tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione), al fine di consentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Né tale principio trova smentita nella disposizione di cui al n. 12 dello stesso art. 829 c.p.c. che, nel consentire detta impugnazione, si riferisce, invece, all'ipotesi del lodo che abbia omissso di pronunciare su uno o più quesiti sottoposti agli arbitri.”*. In senso conforme Cass., ord. n. 2747/2021; Cass., n. 11895/2014.

titolo dedotto a fondamento della pretesa, la clausola compromissoria contenuta nell'art. 14 della medesima convenzione, l'adesione di Parte_1 all'eccezione di compromesso sollevata da Controparte_1 nel giudizio ordinario e la conseguente ordinanza del Tribunale di Bari; sul secondo piano, verificarono invece se la prestazione professionale concretamente posta a fondamento della domanda rientrasse effettivamente nell'oggetto dell'incarico conferito con quella convenzione.

II.A.1.b.3. Tale distinzione è sostenibile logicamente.

La competenza, anche arbitrale, deve essere apprezzata in relazione alla domanda proposta e al titolo giuridico allegato dalla parte istante e non viene meno per il solo fatto che, all'esito dell'esame di merito, il giudicante ritenga insussistente o non provato il diritto fatto valere sulla base di quel titolo.

Nel caso in esame, Parte_1 aveva proposto la domanda principale allegando che il credito di €. 153.199,73 derivava dall'attività svolta in forza della convenzione del 26/10/2005 e dal meccanismo di determinazione del compenso a consuntivo *ivi* previsto: era dunque coerente, sul piano processuale, che gli arbitri ritenessero radicata la propria competenza sulla controversia così introdotta e, successivamente, esaminassero nel merito se la convenzione invocata fosse effettivamente idonea a fondare il diritto al maggior compenso richiesto.

II.A.1.b.4. La soluzione adottata dal Collegio arbitrale non integra, pertanto, la denunciata alternativa necessaria tra incompetenza e accoglimento della domanda. Gli arbitri non affermarono, in sede di competenza, che la pretesa era certamente fondata nel merito, né accertarono definitivamente che tutte le prestazioni poste a base della domanda rientravano nell'oggetto della convenzione del 2005; piuttosto, rilevarono che la controversia era stata introdotta come controversia relativa all'applicazione di quella convenzione, munita di clausola compromissoria, e che su tale base era stata devoluta alla loro cognizione.

Ciò non precludeva loro di ritenere, in sede decisoria, che il contenuto dell'incarico scritto non comprendesse anche la progettazione dell'intero tratto via Martina Franca-via Alberobello e che, conseguentemente, la domanda di adempimento non potesse essere accolta.

II.A.1.b.5. Né rileva, ai fini della nullità denunciata con il primo motivo, che l'impugnante abbia contestato la lettura meramente letterale o *prima facie* della

convenzione, ovvero l'omessa valorizzazione degli atti amministrativi e del comportamento successivo dell'ente. Tali profili attengono alla correttezza dell'interpretazione negoziale e alla valutazione della documentazione acquisita, e trovano la loro naturale sede di esame nei successivi motivi di impugnazione, con i quali sono stati dedotti la violazione dei criteri ermeneutici, il travisamento degli atti e l'erronea applicazione delle norme invocate. Il primo motivo impone, dunque, non di stabilire se la convenzione fu esattamente interpretata, ma soltanto di verificare se la motivazione del lodo sia strutturalmente incomprensibile o insanabilmente contraddittoria; evenienza che, per quanto esposto, non ricorre.

II.A.1.b.6. Anche il richiamo, contenuto nel primo motivo, al capo del lodo relativo alla domanda ex art. 2041 c.c. non può condurre ad una diversa conclusione. Tale passaggio, pur potendo essere scrutinato sotto il profilo della correttezza giuridica nei motivi dedicati alla domanda residuale di arricchimento senza causa, non determina, nell'ambito del primo motivo, una nullità per contraddittorietà radicale, giacché non impedisce di comprendere che il Collegio arbitrale ritenne la domanda collegata alla vicenda convenzionale ai fini della propria cognizione, ma infondata per difetto dei presupposti sostanziali dell'arricchimento, oltre che per il carattere sussidiario dell'azione rispetto alla pretesa principale dedotta dall'attore.

Anche rispetto a tale capo, pertanto, il ragionamento sotteso al lodo è ricostruibile e non si risolve in una contraddizione immediatamente invalidante.

II.A.1.b.7. In definitiva, la denunciata contraddizione non è idonea a travolgere la struttura logica della decisione arbitrale. Il lodo consente di comprendere che gli arbitri affermarono la propria competenza in ragione della domanda come formulata e del titolo convenzionale allegato dall'attore, dopo di che rigettarono la pretesa ritenendo che la specifica attività progettuale remunerata non fosse compresa nell'oggetto dell'incarico scritto. La censura mossa dall'impugnante, pur intercettando un passaggio argomentativo suscettibile di discussione, non evidenzia una contraddittorietà assoluta tale da rendere incomprensibile la *ratio decidendi*, ma introduce questioni che attengono alla correttezza dell'interpretazione della convenzione e della valutazione dei documenti, da esaminarsi in relazione agli ulteriori motivi di impugnazione.

II.A.1.c. Conseguenza a tanto il rigetto del primo motivo.

II.A.2. Il secondo motivo.

II.A.2.a. Con il secondo motivo di impugnazione [“(2) *Incompetenza del collegio arbitrale. Pronuncia oltre i limiti della clausola compromissoria. Violazione art. 25 co. 1 Cost. ed erronea applicazione della L. 109/1994.*”] Parte_1

[...] ha eccepito la nullità del lodo per avere il Collegio arbitrale pronunciato in assenza di valido patto compromissorio e, comunque, oltre i limiti della clausola arbitrale contenuta nella convenzione del 26/10/2005, deducendo

- quanto alla domanda principale:

che il Collegio arbitrale, dopo avere affermato la propria competenza in ragione della clausola compromissoria contenuta nella convenzione del 26/10/2005, ritenne tuttavia, decidendo il merito, che la prestazione professionale per la quale era stato richiesto il pagamento del compenso non fosse riconducibile a detta convenzione; che, una volta esclusa la riferibilità della *causa petendi* alla convenzione contenente la clausola arbitrale, gli arbitri non avrebbero potuto rigettare la domanda nel merito, ma avrebbero dovuto dichiarare la propria incompetenza; che la decisione fu quindi resa, secondo la stessa motivazione del lodo, in assenza di valido titolo compromissorio, essendo stata negata la riconducibilità del rapporto sostanziale dedotto all’ambito applicativo della convenzione del 26/10/2005; che le dichiarazioni processuali del difensore del [...]

CP_1, ivi compresa l’eccezione di compromesso formulata nel giudizio ordinario e la successiva adesione di lui attore, non potevano supplire alla necessaria formazione della volontà dell’Ente pubblico in ordine al contratto di arbitrato; che, pertanto, nessun rilievo poteva attribuirsi, ai fini dell’esistenza e della validità del patto compromissorio, alla condotta processuale delle parti o all’ordinanza del Tribunale di Bari richiamata nel lodo; che i riferimenti agli artt. 45 e 50 c.p.c. erano, in tale prospettiva, inconferenti, poiché non potevano attribuire agli arbitri un potere decisorio privo di valido fondamento negoziale; che il lodo era altresì errato nella parte in cui, ai fini del rigetto della domanda principale, richiamò la violazione dell’art. 17 comma 12° della L. n. 109/1994, atteso che tale questione non era stata ritualmente e tempestivamente eccepita dal [...]

CP_1, né era stata oggetto di contraddittorio tra le parti, e che in

ogni caso la norma richiamata non prevedeva la nullità del contratto, trattandosi di disciplina relativa a meccanismi procedurali di evidenza pubblica, eventualmente rilevanti ai fini dell'autotutela o dell'impugnazione da parte di terzi interessati, ma non idonei a consentire all'amministrazione di rifiutare il pagamento dopo l'esecuzione della prestazione;

- quanto alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c.:

che il Collegio arbitrale affermò erroneamente la propria competenza sulla base di una pronuncia di legittimità non pertinente, relativa a fattispecie diversa di arricchimento maturato nell'esecuzione di un rapporto contrattuale munito di clausola compromissoria più ampia, mentre nel caso in esame, una volta esclusa la riconducibilità della prestazione professionale alla convenzione del 2005, difettava a maggior ragione ogni nesso tra la domanda residuale di indebito arricchimento e il rapporto contrattuale devoluto agli arbitri; che, pertanto, anche la decisione sulla domanda ex art. 2041 c.c. fu resa in difetto di valido patto compromissorio e oltre i limiti della clausola arbitrale.

II.A.2.b. Il motivo, riconducibile all'art. 829 comma 1° n. 4) c.p.c., è infondato.

II.A.2.b.1. La censura ripropone, sotto il diverso profilo della pronuncia resa oltre i limiti della clausola compromissoria, il medesimo presupposto logico già esaminato con riferimento al primo motivo, ma non può essere condivisa.

La competenza arbitrale deve essere verificata in relazione alla domanda proposta e al titolo giuridico allegato dalla parte istante, non già in base all'esito dell'accertamento di merito circa la fondatezza della pretesa.

Nel caso in esame, Parte_1 aveva introdotto il giudizio arbitrale chiedendo, in via principale, la condanna del Controparte_1 al pagamento del compenso professionale di €. 153.199,73 sul presupposto che tale credito derivasse dall'attività svolta in forza della convenzione del 26/10/2005 e dal meccanismo di determinazione del compenso a consuntivo *ivi* previsto.

La controversia, così come prospettata dall'attore, era dunque riferita all'applicazione della convenzione contenente la clausola compromissoria.

II.A.2.b.2. È in tale prospettiva che il Collegio arbitrale valorizzò l'eccezione di compromesso che il Controparte_1 aveva sollevato nel precedente giudizio ordinario, l'adesione dell'attore (odierno impugnante) a detta

eccezione, l'ordinanza con cui il Tribunale di Bari aveva preso atto della devoluzione della controversia agli arbitri e la successiva riassunzione del giudizio arbitrale. Tali elementi non furono utilizzati per creare *ex novo* una convenzione arbitrale inesistente, ma per ricostruire il percorso processuale attraverso il quale una controversia già prospettata come relativa alla convenzione del 2005 era stata devoluta alla cognizione arbitrale in forza della clausola contenuta nell'art. 14 di detta convenzione.

II.A.2.b.3. Ne consegue che il successivo rigetto nel merito della domanda principale non determinò il venir meno, retroattivo o logico, della competenza arbitrale.

Gli arbitri, una volta investiti della domanda come contrattuale, potevano esaminare se la convenzione invocata fosse effettivamente idonea a fondare il diritto al maggior compenso richiesto e potevano rigettare la domanda ove avessero ritenuto che la specifica prestazione professionale posta a fondamento del credito non rientrasse nell'oggetto dell'incarico scritto.

In ciò non è ravvisabile una pronuncia *extra compromissum*, bensì una statuizione d'infondatezza della domanda contrattuale, resa all'esito dell'interpretazione del titolo dedotto dall'attore.

II.A.2.b.4. Non giova, in senso contrario, il richiamo dell'impugnante alla necessaria formazione della volontà dell'Ente pubblico in ordine al contratto di arbitrato.

Il principio è condivisibile in astratto, ma non è decisivo nella fattispecie, poiché non si tratta di attribuire efficacia compromissoria a mere dichiarazioni processuali del difensore del Controparte_1, né di desumere *per facta concludentia* una clausola arbitrale mancante.

La clausola compromissoria esisteva, infatti, nell'art. 14 della convenzione del 26/10/2005, cioè nel medesimo titolo negoziale posto dall'attore a fondamento della domanda principale; la condotta processuale delle parti aveva assunto rilievo, dunque, non quale fonte autonoma del patto arbitrale, ma quale elemento del percorso processuale che aveva condotto alla devoluzione agli arbitri della controversia così prospettata.

II.A.2.b.5. Il profilo relativo all'art. 17 comma 12° della L. n. 109/1994 non conduce a diversa conclusione. La censura secondo cui tale questione non sarebbe

stata oggetto di tempestiva eccezione e di effettivo contraddittorio, ovvero secondo cui la norma richiamata non avrebbe comportato la nullità del contratto, attiene alla correttezza della decisione di merito adottata dal Collegio arbitrale e, quindi, alla verifica dell'esattezza giuridica della motivazione posta a fondamento del rigetto della domanda principale. Essa non incide, invece, sul perimetro della competenza arbitrale, né dimostra che gli arbitri decisero una controversia estranea alla clausola compromissoria.

II.A.2.b.6. Parimenti infondato è il motivo nella parte in cui investe la domanda subordinata ex art. 2041 c.c.

Tale domanda era stata proposta dallo stesso Parte_1 in via residuale nell'ambito della medesima vicenda sostanziale e in collegamento con il rapporto convenzionale invocato a fondamento della domanda principale, sul presupposto che, ove il credito non fosse stato riconoscibile in via contrattuale, l'attività progettuale avesse comunque procurato un'utilità patrimoniale al Controparte_1.

Il Collegio arbitrale ritenne dunque la domanda collegata alla vicenda convenzionale dedotta dall'attore e per tale ragione compresa nella propria cognizione.

II.A.2.b.7. Anche sotto tale profilo, il rigetto nel merito della domanda di arricchimento senza causa non trasformò la pronuncia in decisione resa fuori dai limiti della clausola arbitrale. L'eventuale erroneità della motivazione adottata dagli arbitri in ordine alla sussidiarietà dell'azione, alla sussistenza dell'arricchimento dell'Ente, alla prova del depauperamento del professionista o ai criteri di liquidazione dell'indennizzo attiene al merito della domanda ex art. 2041 c.c. e va scrutinata, se del caso, nell'esame dei motivi specificamente rivolti contro tale capo del lodo, non già sotto il profilo del difetto di competenza arbitrale.

II.A.2.b.8. In definitiva, il lodo non fu pronunciato in assenza di valido patto compromissorio, né oltre i limiti della clausola arbitrale. Gli arbitri conobbero di domande proposte dall'attore in riferimento alla convenzione del 26/10/2005 e alla vicenda sostanziale ad essa collegata; il fatto di avere escluso la fondatezza della pretesa contrattuale e della domanda residuale di arricchimento senza causa non incideva sulla loro *potestas iudicandi*, ma atteneva alla correttezza delle

statuizioni di merito, da esaminarsi, ove pertinenti, nell'ambito degli ulteriori motivi di impugnazione.

II.A.2.c. Pertanto, il secondo motivo di impugnazione deve essere rigettato.

II.A.3. *Il terzo motivo.*

II.A.3.a. Con il terzo motivo di impugnazione [*"3) Domanda principale: contraddittorietà e violazione di legge in relazione agli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., 24 e 111 Cost. Violazione di norme di ordine pubblico e travisamento dei fatti e delle prove."*] Parte_1 ha eccepito la nullità del lodo nella parte in cui il Collegio arbitrale rigettò la domanda principale discostandosi dalle risultanze documentali acquisite e ponendo a fondamento della decisione fatti storicamente diversi da quelli emergenti dagli atti. In particolare, l'impugnante ha dedotto: che il lodo, a pag. 4, indicò la convenzione del 2003 come relativa al "progetto generale circonvallazione via Martina Franca-Alberobello", mentre invece detta convenzione aveva ad oggetto la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del tratto di circonvallazione compreso fra via Martina Franca e via Cisternino, con importo complessivo predeterminato e non superabile; che tale erronea ricostruzione incise sulla decisione, avendo il Collegio arbitrale posto a fondamento del rigetto un fatto documentale diverso da quello risultante dagli atti e da quello sempre allegato da lui attore, che aveva costantemente dedotto la diversità dell'oggetto della convenzione del 2003 rispetto alla convenzione del 2005 e all'attività professionale oggetto della domanda di pagamento; che il Collegio arbitrale, a pag. 12 del lodo, affermò che la nota in data 14/09/2006 del Responsabile del settore Lavori Pubblici ed Ambiente attestava, al più, un'erronea interpretazione della delibera trasmessa da parte del funzionario comunale; che tale affermazione era arbitraria e priva di adeguata motivazione, poiché la nota del RUP faceva espresso riferimento a due progetti distinti, e cioè al progetto esecutivo dell'intero tratto e allo stralcio funzionale relativo al tronco della zona industriale; che la delibera di Giunta comunale n. 74/2006, richiamata dalla medesima nota, approvava parimenti due progetti diversi, in continuità tra loro ma sorretti da quadri economici distinti, l'uno relativo al progetto generale dell'importo di €. 3.125.318,54 e l'altro allo stralcio dell'importo di €. 413.165,00; che, avuto riguardo alla macroscopica differenza tra tali importi e alla diversità dell'oggetto della convenzione del 2003,

nulla autorizzava il Collegio arbitrale a disattendere il contenuto documentale della nota, imputando al funzionario comunale un errore interpretativo non altrimenti dimostrato; che il lodo, sempre a pag. 12, affermò che il progetto di €. 3.125.318,54 non era mai stato approvato dall'organo competente e che in atti vi era soltanto la prova della validazione del progetto generale da parte del RUP; che tale statuizione era contraria alle risultanze documentali, poiché dagli atti prodotti emergevano tanto l'approvazione comunale quanto il finanziamento regionale del progetto generale relativo alla circonvallazione tra via Martina Franca e via Alberobello; che, in particolare, la Delibera di Giunta regionale n. 532/2008 aveva finanziato l'opera per €. 3.125.318,54 sul presupposto dell'esistenza di progetti definitivi immediatamente attuabili, come si evinceva dal riferimento, contenuto nella stessa delibera, alla disponibilità di progetti definitivi di immediata attuazione; che la Delibera di Giunta comunale n. 58/2008 e la Determina comunale n. 313/2008 richiama la Delibera di Giunta comunale n. 154 del 29/11/2007, indicandola come atto di approvazione del tratto di circonvallazione poi finanziato dalla **CP_3** che tale sequenza documentale doveva essere letta unitariamente, poiché alla precedente approvazione del progetto generale si erano aggiunte la validazione del progetto esecutivo del 26/10/2006, la successiva approvazione definitiva comunale, il finanziamento regionale e l'approvazione del disciplinare con il relativo impegno di spesa; che, ancora, la Determina dirigenziale regionale n. 226/2008 e il disciplinare sottoscritto tra **CP_4** e **Controparte_1** avevano ad oggetto l'intervento denominato "Circonvallazione tra via Martina Franca e via Alberobello", per l'importo di €. 3.125.318,54, con approvazione del disciplinare regolante i rapporti tra **CP_3** e **CP_1** e con il corrispondente impegno della spesa regionale; che il Collegio arbitrale travisò totalmente le risultanze documentali, attribuendo rilievo decisivo a meri assunti difensivi del [...] **CP_1** e omettendo di considerare gli atti amministrativi ritualmente prodotti, con conseguente violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dei principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui imponevano che la decisione fosse fondata sulle prove legittimamente acquisite al processo e non su una ricostruzione del fatto contraria alle evidenze documentali.

II.A.3.b. Il terzo motivo, formalmente ricondotto dall'impugnante all'art. 829

commi 1° n. 9) e 3° c.p.c., è inammissibile e, comunque, infondato.

II.A.3.b.1. Invero, il motivo *de quo*, pur prospettato come vizio di nullità per contraddittorietà, violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost. e travisamento delle prove, tende in realtà a sollecitare una nuova valutazione della documentazione acquisita nel procedimento arbitrale e una diversa ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti. La censura non denuncia, infatti, l'utilizzazione di prove inesistenti, di documenti estranei al contraddittorio o di fatti non allegati, ma contesta il significato che il Collegio arbitrale attribuì ad atti amministrativi e documenti prodotti dalle parti, contrapponendo alla lettura del lodo una differente interpretazione della sequenza documentale.

II.A.3.b.2. Sotto tale profilo, il motivo eccede i limiti propri dell'impugnazione per nullità del lodo.

Infatti, il giudizio di impugnazione ex art. 829 c.p.c. ha natura rescindente e non consente, salvi i casi tassativamente previsti dalla norma, una revisione del merito della controversia o una nuova valutazione del materiale probatorio. Anche quando sia ammesso il sindacato per violazione delle regole di diritto, l'impugnazione non consente alla Corte d'appello di sostituire la propria valutazione del fatto e delle prove a quella compiuta dagli arbitri, né di procedere ad una nuova lettura del materiale documentale acquisito, se non nei limiti in cui la decisione risulti fondata su un fatto processualmente inesistente, su una prova non acquisita o su un'affermazione del tutto avulsa dal compendio probatorio.

Nel caso in esame, invece, il Collegio arbitrale esaminò i documenti richiamati dall'impugnante, ma attribuì loro un significato diverso da quello sostenuto da

Parte_1 .

Va, in particolare, distinta l'ipotesi dell'errore percettivo sul contenuto oggettivo dell'atto da quella, ben diversa, dell'interpretazione del significato giuridico e fattuale della documentazione acquisita. Solo la prima, ove immediatamente riconoscibile e decisiva, può venire in rilievo quale travisamento processualmente rilevante; la seconda, invece, attiene alla valutazione del materiale probatorio e alla ricostruzione della vicenda sostanziale, e non può essere trasformata in motivo di nullità del lodo.

Nel caso di specie, l'impugnante non ha dedotto che gli arbitri fondarono la

decisione su documenti inesistenti o estranei al contraddittorio, bensì ha contestato la lettura che essi diedero della convenzione del 2005, della nota del RUP, delle delibere comunali e regionali e della sequenza amministrativa successiva. Tale censura, pertanto, resta estranea al perimetro proprio dell'impugnazione per nullità, salvo che la dedotta erroneità percettiva cada su un fatto storico decisivo e non su una valutazione interpretativa.

II.A.3.b.3. Quanto alla convenzione del 2003, il rilievo dell'impugnante non è decisivo.

Il riferimento contenuto nel lodo alla prospettazione del [...] CP_1, circa la riconducibilità del progetto generale alla convenzione del 2003, non costituì la ragione determinante del rigetto della domanda principale.

Il Collegio arbitrale, piuttosto, fondò la propria decisione sull'interpretazione della convenzione del 26/10/2005, ritenendo che l'incarico scritto da essa disciplinato fosse limitato al tratto di strada compreso tra la strada comunale Cerrosa e la zona PIP, e sulla mancata dimostrazione di un ulteriore valido incarico scritto relativo alla progettazione dell'intero tratto via Martina Franca-via Alberobello.

Ne consegue che l'eventuale imprecisione descrittiva relativa alla convenzione del 2003 non incise in modo autonomo e decisivo sulla *ratio decidendi* del lodo.

II.A.3.b.4. Neppure la censura concernente la nota del RUP del 14/09/2006 e la Delibera di Giunta comunale n. 74/2006 consente di ravvisare un vizio di nullità. Il Collegio arbitrale non ignorò tali atti, ma li esaminò e, all'esito, ritenne che la nota del funzionario comunale non potesse costituire fonte di obbligazione a carico dell'Ente, né valesse a dimostrare il conferimento di un incarico ulteriore rispetto a quello formalizzato nella convenzione del 2005.

Tale nota, infatti, quand'anche valorizzabile sul piano ricognitivo o come elemento del comportamento amministrativo successivo, non integrava un atto negoziale di conferimento dell'incarico, né poteva surrogare la forma scritta richiesta per l'assunzione dell'obbligazione da parte della Pubblica Amministrazione, occorrendo un atto proveniente dall'organo competente e idoneo a definire oggetto e compenso della prestazione. Ciò in applicazione del principio secondo cui i contratti della Pubblica Amministrazione, anche quando

essa agisca *jure privatorum*, richiedono la forma scritta *ad substantiam*, con esclusione della possibilità di desumere la volontà negoziale da comportamenti concludenti, atti meramente esecutivi o comunicazioni non aventi natura negoziale.

La diversa lettura proposta dall'impugnante, secondo cui detta nota e la delibera avrebbero dovuto essere intese come conferma della riferibilità, alla convenzione del 2005, anche del progetto generale, attiene dunque alla valutazione del documento e all'interpretazione della complessiva vicenda amministrativa, non ad un travisamento processualmente rilevante ai fini della nullità del lodo.

II.A.3.b.5. Altrettanto deve dirsi con riguardo al profilo relativo all'approvazione e al finanziamento del progetto di €. 3.125.318,54.

Anche a voler riconoscere che dagli atti emergeva l'esistenza del finanziamento regionale dell'intervento denominato "Circonvallazione tra via Martina Franca e via Alberobello" per l'importo di €. 3.125.318,54, tale dato non è, di per sé, decisivo ai fini della domanda principale di adempimento contrattuale.

Il finanziamento dell'opera attiene, infatti, al rapporto pubblicistico tra CP_4 [...] e Comune beneficiario e alla programmazione dell'intervento, ma non dimostra automaticamente né l'estensione dell'incarico professionale conferito con la convenzione del 26/10/2005, né l'approvazione del progetto esecutivo nei termini rilevanti ai fini del compenso a consuntivo, né l'assunzione di una ulteriore obbligazione negoziale da parte dell'Ente comunale.

Gli atti richiamati dall'impugnante attestano certamente che, con la Delibera di Giunta comunale n. 58/2008, l'Amministrazione comunale aveva richiamato la Delibera di Giunta comunale n. 74/2006 come atto di approvazione del progetto generale dell'opera dell'importo di euro 3.125.318,54 ed altresì la Delibera di Giunta comunale n. 154 del 29/11/2007 come atto di approvazione della proposta di intervento da finanziare con fondi Parte Tuttavia, la Delibera n. 58/2008 aveva natura di atto di indirizzo per la richiesta di finanziamento integrativo e/o alternativo e, nel dispositivo, orientava gli uffici verso l'affidamento dell'incarico relativo al diverso tratto di circonvallazione Martina Franca-Fasano lato Est, in continuità con il progetto già finanziato. Parimenti, la Determina regionale n. 226/2008 approvava il disciplinare Regione/Comune e impegnava la somma di €. 3.125.318,54 per l'intervento denominato "Circonvallazione tra via

Martina Franca e via Alberobello”, ma regolava i rapporti finanziari e attuativi tra CP_4 e Controparte_1, senza costituire, di per sé, titolo negoziale di conferimento dell’incarico professionale all’ing. Pt_1 né fonte automatica del diritto al compenso a consuntivo ai sensi della convenzione del 2005.

In tale quadro, la censura dell’impugnante finisce per sovrapporre piani distinti: l’approvazione del progetto preliminare o generale, la validazione del progetto esecutivo da parte del RUP, il finanziamento regionale dell’intervento e l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’organo comunale competente, ritenuta dal lodo rilevante ai fini della maturazione del compenso a consuntivo previsto dalla convenzione del 2005.

Il Collegio arbitrale, dunque, pur esaminando la documentazione richiamata dall’impugnante, ritenne che la validazione del progetto e il finanziamento regionale non fossero elementi idonei a dimostrare l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’organo comunale competente, né l’estensione dell’incarico professionale oltre il contenuto della convenzione del 26/10/2005. Il dato decisivo, nella prospettiva del lodo, non era dunque l’esistenza o meno del finanziamento regionale in sé considerato, ma la sua inidoneità a dimostrare l’estensione dell’incarico professionale scritto e la maturazione del diritto al compenso a consuntivo secondo la convenzione del 2005. Ne consegue che, anche ove il lodo avesse formulato in modo non pienamente esatto il riferimento alla mancata approvazione o al mancato finanziamento del progetto generale, l’eventuale imprecisione non incide sulla ratio decisiva del rigetto della domanda principale, fondata sulla mancanza di un valido titolo scritto idoneo a ricomprendere la prestazione oggetto della pretesa.

II.A.3.b.6. La censura, pertanto, è inammissibile non perché i documenti richiamati dall’impugnante siano irrilevanti in astratto, ma perché il vizio dedotto non supera la soglia del travisamento processualmente rilevante.

La decisione arbitrale risulta fondata non su prove non acquisite e/o su fatti sottratti al contraddittorio delle parti, bensì su documenti ritualmente versati in atti e diversamente apprezzati dal collegio.

La mera contrapposizione di una diversa lettura degli stessi documenti non integra, di per sé, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., del principio del

contraddittorio o dell'ordine pubblico processuale, ma si risolve in una critica alla valutazione del materiale probatorio e alla ricostruzione del rapporto sostanziale. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., infatti, non è configurabile per il solo fatto che il Giudice abbia attribuito alle prove un significato diverso da quello auspicato dalla parte, ma soltanto quando egli abbia posto a base della decisione prove non dedotte, abbia disatteso il valore legale di una prova ovvero abbia attribuito efficacia di prova legale ad elementi che ne sono privi.

II.A.3.b.7. In definitiva, il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui è diretto ad ottenere una rivalutazione del materiale documentale acquisito nel procedimento arbitrale ed è comunque infondato, perché le deduzioni dell'impugnante non evidenziano un errore percettivo immediato e decisivo, ma investono il significato da attribuire alla sequenza degli atti amministrativi e contrattuali. Anche il dato del finanziamento regionale, pur rilevante nella ricostruzione complessiva della vicenda, non supera la *ratio decidendi* del lodo in ordine alla mancanza di un titolo scritto idoneo a fondare il maggior compenso richiesto in via contrattuale.

II.A.3.c. A tanto conseguono l'inammissibilità del terzo motivo, nella parte in cui è diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale documentale acquisito nel procedimento arbitrale, e comunque il suo rigetto per infondatezza, non emergendo il dedotto travisamento processualmente rilevante.

II.A.4. *Il quarto motivo.*

II.A.4.a. Con il quarto motivo di impugnazione [“4) *In relazione alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c. Contraddittorietà. Violazione di legge in relazione agli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. Violazione di norme di ordine pubblico in relazione anche agli artt. 24 e 111 Cost.: travisamento dei fatti e delle prove.*”] Parte_1

[...] ha censurato il lodo nella parte in cui il Collegio arbitrale rigettò la domanda residuale di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., assumendo che tale statuizione era affetta da contraddittorietà, illogicità manifesta, violazione di legge e travisamento delle risultanze documentali. In particolare, l'impugnante ha dedotto: che il rigetto della domanda principale di adempimento contrattuale si fondava, nel lodo, su tre passaggi essenziali [a) anzitutto, sull'affermazione secondo cui, alla luce del dato letterale dell'art. 1 della convenzione del 2005, letto in combinazione con l'art. 4, l'incarico doveva ritenersi limitato alla

realizzazione del solo tratto di strada compreso tra la strada comunale Cerrosa e la zona PIP; b) poi, sulla considerazione secondo cui la nota in data 14/09/2006 del Responsabile del settore Lavori Pubblici ed Ambiente, in assenza di una obbligazione validamente assunta dall'Ente locale, non poteva costituire fonte di obbligazione a carico della Pubblica Amministrazione; c) infine, sull'affermazione secondo cui dalla documentazione prodotta risultava che egli impugnante non aveva mai avuto un valido incarico dall'Amministrazione comunale per la realizzazione del progetto di cui era stato chiesto il pagamento]; che la conclusione logica del lodo, ai fini del rigetto della domanda principale, era dunque che egli impugnante avesse redatto il progetto dell'importo di €. 3.125.318,54 senza un valido incarico comunale; che tuttavia il Collegio arbitrale, nel rigettare la domanda subordinata ex art. 2041 c.c., assunse invece un presupposto opposto, affermando che l'azione di arricchimento non poteva trovare spazio poiché egli impugnante aveva posto a fondamento della propria pretesa la convenzione del 2005 e dunque esisteva una convenzione scritta; che tale affermazione determinò una manifesta contraddizione interna del lodo, poiché il Collegio arbitrale, dopo avere negato la riconducibilità della prestazione alla convenzione del 2005 e avere escluso l'esistenza di un valido incarico ai fini della domanda principale, negò poi la tutela residuale sull'opposto presupposto dell'esistenza di una valida fonte contrattuale; che l'ulteriore argomentazione del lodo, secondo cui il progetto generale Martina Franca-Alberobello non era stato oggetto di finanziamento né realizzato e tale circostanza non era stata contestata da lui impugnante, era infedele e contraria alle evidenze documentali, tenuto conto della Delibera di Giunta regionale n. 532/2008, della Delibera di Giunta comunale n. 58/2008 e della Determinazione dirigenziale della CP_4 n. 226 del 4/11/2008, con la quale la Regione aveva approvato il disciplinare relativo all'intervento denominato "Circonvallazione tra via Martina Franca e via Alberobello" e disposto il prelievo e l'impegno della somma di €. 3.125.318,54; che il disciplinare sottoscritto dall'Ente, allegato alla medesima determinazione regionale, provava inequivocabilmente il finanziamento dell'opera; che la stessa difesa del Controparte_1, nella prima memoria del 29/05/2023, aveva ammesso che la nuova Amministrazione municipale aveva 'ereditato' il finanziamento di €. 3.125.318,54 di cui alla Delibera di Giunta regionale n.

532/2008, sicché il Collegio arbitrale indebitamente ravvisò ammissioni di lui impugnante e tralasciò invece quelle innumerevoli del [...] CP_1

, nonché l'evidenza degli atti amministrativi, da ciò traendosi la conclusione che il lodo, nella parte relativa al rigetto della domanda ex art. 2041 c.c., travisò i fatti e le prove, violò gli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., rese una motivazione intrinsecamente contraddittoria e illogica, poiché negò l'azione residuale ora sulla base dell'esistenza della convenzione, ora sulla base dell'asserita mancanza di incarico e dell'insussistenza dell'utilità conseguita dal Controparte_1.

II.A.4.b. Il motivo, anch'esso formalmente ricondotto dall'impugnante all'art. 829 commi 1° n. 9) e 3° c.p.c., è infondato.

II.A.4.b.1. Il quarto motivo ripropone, con specifico riferimento alla domanda residuale ex art. 2041 c.c., profili in parte già valutati nell'esame dei precedenti motivi di impugnazione, poiché torna a valorizzare, da un lato, la pretesa contraddittorietà del lodo nella ricostruzione del rapporto tra convenzione del 2005 e prestazione professionale dedotta in giudizio e, dall'altro, il dedotto travisamento della documentazione amministrativa relativa all'approvazione e al finanziamento dell'intervento di importo pari ad €. 3.125.318,54.

Tali censure, pur riferite ora alla domanda subordinata di indebito arricchimento, non sono idonee a determinare la nullità del lodo, o a imporne l'annullamento.

II.A.4.b.2. Quanto al primo profilo, non può condividersi l'assunto secondo cui il rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. sarebbe sorretto da una contraddizione insanabile.

È indubbiamente vero che il lodo, dopo avere escluso che la convenzione del 2005 potesse fondare il diritto al maggior compenso richiesto per il progetto generale, affermò altresì che l'azione di arricchimento non poteva trovare spazio in ragione dell'esistenza di una convenzione scritta. Tuttavia, tale rilievo non esaurisce la motivazione del capo relativo alla domanda residuale e non assume, di per sé, carattere decisivo ai fini dell'esito della controversia. Anche a voler ritenere non pienamente lineare il passaggio del lodo nel quale viene richiamata l'esistenza della convenzione del 2005 ai fini dell'esclusione dell'azione di arricchimento senza causa, tale eventuale profilo non sarebbe comunque idoneo a determinarne la nullità. Il capo del lodo relativo alla domanda ex art. 2041 c.c. si fonda infatti

su una distinta ed autonoma *ratio decidendi*, concernente la mancata prova dei presupposti sostanziali dell'azione e, segnatamente, dell'utilità patrimoniale conseguita dall'Ente e del correlativo depauperamento del professionista. Sotto tale profilo, il Collegio arbitrale rilevò che, anche ove la domanda ex art. 2041 c.c. fosse stata ritenuta ammissibile, comunque non risultavano dimostrati i presupposti sostanziali dell'arricchimento senza causa.

Ne consegue che la motivazione, letta nel suo complesso, evidenzia un percorso logico chiaramente ricostruibile e non si risolve in una contraddizione radicale tale da impedire l'individuazione della *ratio decidendi*.

Ne deriva altresì che, quand'anche si ritenessero fondate le censure rivolte contro il primo argomento sviluppato nel lodo, esse non sarebbero comunque idonee a determinarne l'annullamento, permanendo una distinta ed autosufficiente ragione di rigetto della domanda ex art. 2041 c.c., fondata sull'assenza della prova dei relativi presupposti sostanziali.

II.A.4.b.3. Quanto al profilo del finanziamento regionale, la censura non appare decisiva anche a voler condividere il dato fattuale valorizzato dall'impugnante. Va riconosciuto che dagli atti emerge l'esistenza di un finanziamento regionale riferito all'intervento denominato "Circonvallazione tra via Martina Franca e via Alberobello". In particolare, la Determina dirigenziale regionale n. 226/2008 aveva approvato il disciplinare regolante i rapporti tra CP_4 e [...]

CP_1 e impegnato la somma di €. 3.125.318,54 per tale intervento; inoltre, la stessa difesa del Controparte_1 aveva fatto riferimento al finanziamento 'ereditato' dalla nuova amministrazione.

Tale circostanza, tuttavia, non incide sulla tenuta della decisione arbitrale, poiché il finanziamento regionale non costituisce il fatto costitutivo della domanda proposta dall'impugnante né dei presupposti dell'azione ex art. 2041 c.c. Esso non dimostra, infatti, né l'effettiva utilizzazione economicamente apprezzabile del progetto generale posto a base della pretesa, né il nesso causale tra quella specifica attività progettuale e il vantaggio patrimoniale allegato, né l'entità del depauperamento indennizzabile. Restano invece distinti, e non sovrapponibili, il profilo del titolo contrattuale dell'incarico, rilevante per la domanda principale, e quello dei presupposti oggettivi dell'azione residuale ex art. 2041 c.c.

Pertanto, anche a voler ritenere inesatta l'affermazione del lodo secondo cui il

progetto generale non era stato oggetto di finanziamento, tale inesattezza non riguarderebbe una circostanza decisiva ai fini del rigetto della domanda e non sarebbe quindi idonea, di per sé sola, a determinarne la nullità, permanendo comunque l'autonoma carenza della prova dei presupposti dell'azione ex art. 2041 c.c., e cioè dell'effettiva utilizzazione economicamente apprezzabile della prestazione, dell'*utilitas* patrimoniale e del correlativo depauperamento indennizzabile.

II.A.4.b.4. Più precisamente, la documentazione acquisita consente di ricostruire una vicenda più articolata di quella prospettata dall'impugnante: la Delibera di Giunta comunale n. 58/2008 richiama il finanziamento regionale relativo all'intervento "Circonvallazione tra via Martina Franca e via Alberobello", ma assumeva anche natura di atto di indirizzo per il diverso tratto di circonvallazione Martina Franca-Fasano lato Est, in continuità con l'opera finanziata; la successiva convenzione del 30/05/2008 conferiva a *Parte_1* un autonomo incarico professionale relativo alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del tratto di circonvallazione zona compresa tra via Martina Franca e S.S. 172 dir. Locorotondo-Fasano, con compenso massimo pari ad €. 99.582,26; la Delibera di Consiglio comunale n. 40/2008 approvava poi il progetto preliminare dei lavori di costruzione della "strada panoramica tra via Martina Franca e via Fasano", per l'importo complessivo di €. 3.125.318,54. Tali elementi confermano che il dato del finanziamento non può essere isolato dal complessivo sviluppo amministrativo successivo, né automaticamente assunto quale prova dell'utilità patrimoniale indennizzabile dedotta dall'impugnante.

II.A.4.b.5. L'*utilitas* allegata dall'impugnante consiste, in buona sostanza, nell'assunto secondo cui il *Controparte_1* avrebbe ottenuto il finanziamento regionale grazie all'attività progettuale svolta da lui impugnante per il tratto Martina Franca-Alberobello, sebbene poi l'intervento fosse stato accantonato o le risorse fossero state destinate ad altro tronco della circonvallazione.

Tale prospettazione non individua, però, un errore percettivo immediatamente emergente dagli atti, bensì propone una diversa qualificazione giuridica e fattuale del rapporto tra progetto, finanziamento regionale, successiva attività amministrativa e vantaggio patrimoniale dell'Ente comunale.

Essa attiene, dunque, alla valutazione del materiale documentale e alla ricostruzione del rapporto causale tra prestazione e asserito arricchimento, profili che non consentono, di per sé, di configurare il dedotto travisamento processualmente rilevante.

II.A.4.b.6. Inoltre, resta autonoma la *ratio decidendi* del lodo relativa alla mancata prova della diminuzione patrimoniale indennizzabile.

L'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. non coincide automaticamente con il compenso professionale che sarebbe spettato in forza di un valido contratto, né può essere desunto *sic et simpliciter* dalla parcella vistata dall'Ordine professionale, dovendo essere liquidato nei limiti dell'effettivo depauperamento subito dall'impoverito e con esclusione del lucro cessante.

Anche sotto tale profilo, il quarto motivo non supera l'autonoma *ratio decidendi* del lodo, ma tende a sovrapporre il valore della prestazione professionale, come quantificato nella parcella, al diverso parametro dell'indennizzo da ingiustificato arricchimento.

Per tale ragione, anche l'eventuale fondatezza delle censure rivolte contro la prima argomentazione del lodo non sarebbe comunque idonea a determinarne l'annullamento, permanendo un'autonoma e sufficiente ragione di rigetto della domanda.

II.A.4.b.7. In definitiva, il quarto motivo coglie una possibile imprecisione del lodo nella parte in cui questo affermò, in termini assoluti, che il progetto generale Martina Franca-Alberobello non era stato oggetto di finanziamento.

Tuttavia, tale rilievo non appare sufficiente a determinare la nullità della decisione arbitrale. Gli atti prodotti attestano l'esistenza di un finanziamento regionale e del relativo disciplinare, ma non dimostrano automaticamente né l'effettiva utilizzazione economicamente apprezzabile della specifica prestazione progettuale dedotta, né l'esistenza di un arricchimento indennizzabile, né la prova del correlativo depauperamento.

La censura si risolve, pertanto, in una diversa lettura della documentazione e della vicenda amministrativa, non idonea a scalfire la tenuta complessiva del capo del lodo relativo alla domanda ex art. 2041 c.c.

II.A.4.c. A quanto esposto consegue il rigetto del quarto motivo di impugnazione.

II.A.5. *Il quinto motivo.*

II.A.5.a. Con il quinto motivo di impugnazione [*“5) Violazione di legge in relazione all’applicazione delle norme di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e violazione del contraddittorio in relazione al rigetto della richiesta di ordine di esibizione.”*] l’impugnante ha censurato il lodo nella parte in cui il Collegio arbitrale interpretò la convenzione del 26/10/2005 attenendosi al solo dato letterale degli artt. 1 e 4 e omettendo di ricercare la comune intenzione delle parti secondo i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., nonché nella parte in cui rigettò la richiesta di ordine di esibizione della relazione del RUP. In particolare, Parte_1 ha dedotto: che la convenzione stipulata da lui impugnante con il Controparte_1 doveva essere interpretata alla stregua dei criteri ordinari di interpretazione del contratto, applicabili anche agli accordi con la Pubblica Amministrazione, e quindi non soltanto in base al significato letterale delle espressioni adoperate, ma anche alla comune volontà negoziale, alla buona fede e al comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto; che il Collegio arbitrale si fermò, invece, al dato testuale dell’art. 1 della convenzione, ove si faceva riferimento alla realizzazione di un tratto di strada compreso tra la strada comunale Cerrosa e la zona PIP, inferendo da tale circostanza che l’incarico fosse limitato al secondo tronco o progetto stralcio; che tale lettura era parziale e riduttiva, poiché l’art. 4, ultimo capoverso, della medesima convenzione prevedeva che il progetto esecutivo “anche del primo tratto” dovesse essere consegnato entro venti giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento, così formalizzando e regolando un’attività già *in itinere* alla data della stipula e sufficientemente individuata nell’ambito del rapporto contrattuale; che l’art. 7 disciplinava il compenso iniziale parametrando al valore del progetto stralcio Cerrosa-Zona PIP, mentre l’art. 8 stabiliva che gli importi computati erano presunti e dovevano essere commisurati a consuntivo in base agli importi definitivi del progetto esecutivo approvato, con ciò riferendosi al progetto esecutivo del primo e del secondo tronco che egli impugnante era stato incaricato di consegnare; che l’art. 9, infine, prevedeva la possibilità per il Responsabile del procedimento di richiedere la validazione della parcella da parte dell’Ordine professionale, come in effetti era poi avvenuto rispetto alla parcella predisposta da lui impugnante; che il comportamento successivo delle parti confermava la riferibilità, alla convenzione

del 2005, anche del progetto generale, atteso che la nota in data 09/05/2006 distingueva tra progetto generale e progetto stralcio, invitando il professionista, fermo il progetto generale, a rielaborare lo stralcio, che la comunicazione in data 14/09/2006 del Responsabile del procedimento, richiamando il termine di venti giorni previsto in convenzione, richiedeva l'elaborazione del progetto esecutivo dell'intero tratto e dello stralcio funzionale relativo al tronco della zona industriale, che le successive fatture *pro forma* in date 04/10/2006 e 24/10/2006 riguardavano solo il saldo dell'attività relativa alla convenzione del 2003 e al progetto stralcio ex convenzione del 2005, e non il compenso a consuntivo per il progetto generale dell'intero tratto. Il **Pt_1** ha dedotto, ancora, che lo schema di transazione predisposto dall'Ente pubblico, a seguito di una relazione del dirigente del settore urbanistico non esibita dal **[...]** **CP_1**, riconosceva espressamente che egli impugnante aveva svolto, in forza della convenzione del 26/10/2005, della determina del Responsabile del servizio n. 486 del 25/10/2005 e della successiva Delibera di Giunta comunale n. 74/2006, l'attività di elaborazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della circonvallazione Martina Franca-Alberobello del progetto generale lato ovest zona PIP, sicché la successiva trattativa transattiva per l'importo di €. 88.000,00 confermava la consapevolezza dell'Ente circa la riferibilità della prestazione alla convenzione del 2005 e la permanenza del credito professionale di lui impugnante. Il **Pt_1**, infine, ha censurato il rigetto dell'istanza di ordine di esibizione della relazione del Responsabile del servizio arch. **Per_1**, già richiesta mediante accesso agli atti e non prodotta dal **Controparte_1**, deducendo che tale relazione avrebbe avuto decisiva valenza chiarificatrice ai fini della corretta interpretazione della convenzione del 2005, poiché avrebbe consentito di conoscere le ragioni per cui l'Ente comunale si era determinato a definire transattivamente la vicenda mediante il riconoscimento della somma di €. 88.000,00, poi accettata da lui impugnante. Sulla base delle predette deduzioni, il **Pt_1** ha asserito, conclusivamente, che il lodo violava tanto gli artt. 1362 e ss. c.c., per avere il Collegio arbitrale omesso l'esame complessivo del testo contrattuale e del comportamento successivo delle parti, quanto il principio del contraddittorio e il diritto di difesa, per avere il Collegio arbitrale negato l'esibizione di un

documento rilevante ai fini della decisione.

II.A.5.b. Il motivo, riconducibile all'art. 829 comma 3° c.p.c., è infondato.

II.A.5.b.1. Il motivo *de quo* investe il nucleo dell'interpretazione della convenzione del 26/10/2005, assumendo che il Collegio arbitrale avrebbe violato gli artt. 1362 e ss. c.c. per essersi arrestato al dato letterale dell'art. 1 della convenzione, senza valorizzare il complessivo contenuto dell'atto, il comportamento successivo delle parti, la nota del RUP del 14/09/2006 e le successive interlocuzioni transattive. La doglianza non può essere condivisa.

II.A.5.b.2. Va premesso che, anche ove sia ammissibile l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto, il sindacato della Corte d'appello resta circoscritto alla verifica dell'effettiva inosservanza dei canoni legali di ermeneutica, senza consentire una piena sostituzione dell'interpretazione arbitrale con quella ritenuta preferibile dalla parte.

Non è quindi sufficiente contrapporre alla lettura accolta nel lodo una diversa interpretazione del medesimo testo contrattuale, occorrendo dimostrare che gli arbitri abbiano disatteso le regole legali di interpretazione o abbiano reso una motivazione del tutto illogica o apparente.

II.A.5.b.3. Nel caso in esame, il Collegio arbitrale non omise l'esame della convenzione, ma ne valorizzò il contenuto letterale e sistematico.

In particolare, ritenne che l'oggetto dell'incarico risultasse dall'art. 1 della convenzione del 2005, in cui si faceva riferimento alla progettazione dei lavori di realizzazione del tratto di strada compreso tra la strada comunale Cerrosa e la zona PIP, e che tale oggetto fosse coerente con la determinazione n. 486/2005, con la Delibera di Giunta comunale n. 148/2005 e con il quadro economico dell'incarico, riferito all'importo lavori di euro 413.165,00.

La motivazione arbitrale, dunque, non si fondò su una lettura avulsa dal contesto, ma sulla relazione tra oggetto della convenzione, atto amministrativo presupposto e compenso convenuto.

II.A.5.b.4. Né il richiamo all'art. 4, ultimo capoverso, della convenzione impone una diversa conclusione.

La locuzione relativa al progetto esecutivo "anche del primo tratto", pur costituendo il dato testuale maggiormente valorizzabile in favore della tesi dell'impugnante, fu considerata dagli arbitri nel quadro complessivo dell'atto e

ritenuta non sufficiente a dimostrare l'estensione dell'incarico scritto all'intero progetto generale via Martina Franca-via Alberobello. Tale inciso, infatti, fu coordinato con l'oggetto espresso dell'art. 1, con l'atto amministrativo presupposto, con il quadro economico dell'incarico, con l'importo dei lavori pari ad €. 413.165,00 e con il compenso determinato nella convenzione.

In tale prospettiva, il Collegio arbitrale ritenne che il riferimento al "primo tratto" non potesse prevalere sul contenuto formale e sistematico dell'incarico, né trasformare la convenzione in titolo per la progettazione dell'intero progetto generale. Tale valutazione può essere discussa sul piano interpretativo, ma non evidenzia di per sé la violazione dei canoni ermeneutici, risolvendosi nella preferenza accordata dal collegio al dato testuale e sistematico dell'atto.

II.A.5.b.5. Non è decisivo neppure il richiamo al comportamento successivo delle parti.

È vero che, ai sensi dell'art. 1362 comma 2° c.c., il comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto può assumere rilievo nell'individuazione della comune intenzione dei contraenti, ma è altrettanto vero che, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, tale criterio ermeneutico deve essere coordinato con il principio della forma scritta *ad substantiam* dei contratti dell'Ente pubblico.

Il comportamento successivo non è, dunque, irrilevante in assoluto, potendo contribuire a chiarire il significato di clausole già contenute nel documento contrattuale; esso, però, non può essere utilizzato per creare, integrare o ampliare l'oggetto dell'incarico oltre il perimetro risultante dall'atto scritto, né per desumere l'assunzione di obbligazioni ulteriori da comportamenti concludenti, comunicazioni di funzionari o atti meramente esecutivi non aventi natura negoziale.

Pertanto, il criterio di cui all'art. 1362 comma 2° c.c. opera, nei rapporti con la P.A., entro il limite del titolo scritto e non può sostituire l'atto formale di conferimento dell'incarico da parte dell'organo competente.

Diversamente opinando, il comportamento successivo verrebbe utilizzato non per interpretare il contenuto dell'atto scritto, ma per supplire alla mancanza di un titolo formale, risultato che non è consentito nei rapporti negoziali con la Pubblica Amministrazione.

II.A.5.b.6. Alla luce di tale criterio, la nota del RUP in data 14/09/2006, le comunicazioni successive e le fatture *pro forma* del 2006 non erano idonee, secondo la lettura accolta nel lodo dal Collegio arbitrale, a integrare un autonomo conferimento di incarico né a modificare il contenuto dell'incarico formalizzato nella convenzione del 2005. Tali atti sono stati valorizzati dall'impugnante quali indici della comune volontà delle parti, ma il Collegio arbitrale li ritenne insufficienti a superare il perimetro risultante dal documento convenzionale e l'assenza di un atto negoziale ulteriore. Anche tale passaggio non manifesta una violazione dei criteri ermeneutici, ma una valutazione del peso da attribuire ai diversi elementi interpretativi.

II.A.5.b.7. Quanto allo schema di transazione e alla dedotta disponibilità del Controparte_1 a definire la controversia per la somma di €. 88.000,00, tali circostanze non assumono valore decisivo. Le trattative aventi finalità transattiva, non sfociate in un accordo definitivamente perfezionato e approvato dagli organi competenti, non costituiscono titolo del credito né riconoscimento definitivo dell'obbligazione. Esse possono al più rappresentare elementi posteriori alla stipula, valutabili sul piano ricognitivo, ma non valgono a dimostrare che il contenuto originario della convenzione del 2005 comprendesse anche l'intero progetto generale per l'importo di €. 3.125.318,54.

II.A.5.b.8. Parimenti infondata è la censura relativa al rigetto dell'ordine di esibizione della relazione del Responsabile del servizio arch. Per_1. Il Collegio arbitrale ritenne che tale documento fosse collegato alle trattative transattive e a profili rispetto ai quali aveva escluso la propria competenza o, comunque, la rilevanza decisiva ai fini della prova del titolo contrattuale. La relazione richiesta avrebbe potuto, tutt'al più, assumere rilievo quale elemento ricognitivo o interpretativo del comportamento successivo dell'Ente e delle ragioni che avevano indotto l'Amministrazione comunale ad avviare una prospettiva transattiva. Tuttavia, anche sotto tale profilo, essa non sarebbe stata decisiva ai fini della nullità del lodo, poiché il Collegio arbitrale aveva già fondato la propria decisione sulla prevalenza del titolo scritto, sull'oggetto espresso della convenzione del 2005 e sull'assenza di un ulteriore atto negoziale di conferimento dell'incarico.

Inoltre, l'ordine di esibizione non può essere utilizzato per supplire alla mancata

prova del fatto costitutivo del diritto, né per ricercare presso la controparte un documento che la parte assume utile a rafforzare una prospettazione non altrimenti dimostrata. Nel caso di specie, il rigetto dell'istanza non risulta aver determinato una lesione effettiva del contraddittorio, poiché l'impugnante ha potuto dedurre ampiamente sulla vicenda transattiva e produrre gli atti in suo possesso, mentre la relazione richiesta, per la funzione meramente ricognitiva che le veniva attribuita, non avrebbe inciso sul presupposto decisivo valorizzato dal lodo, ossia l'assenza di un atto formale di conferimento dell'incarico.

II.A.5.b.9. In definitiva, il quinto motivo non evidenzia una violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., ma si risolve nella contrapposizione di una diversa interpretazione della convenzione del 2005 e del comportamento successivo delle parti.

La censura, pertanto, non dimostra che il Collegio arbitrale seguì un metodo ermeneutico legalmente scorretto, ma soltanto che l'impugnante ha proposto una diversa ponderazione degli elementi testuali ed extratestuali.

Il lodo privilegiò una lettura fondata sull'oggetto espresso dell'incarico, sugli atti amministrativi presupposti e sulla necessità della forma scritta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; tale opzione ermeneutica, pur non coincidente con quella prospettata dall'impugnante, è logicamente ricostruibile e non viola i canoni legali di interpretazione.

II.A.5.c. Pertanto, il quinto motivo di impugnazione deve essere rigettato.

II.A.6. *Il sesto motivo.*

II.A.6.a. Con il sesto motivo di impugnazione [“6) *Violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art. 2041 c.c.* ”] Parte_1 ha censurato il lodo nella parte in cui il Collegio arbitrale rigettò la domanda residuale di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., assumendo che tale statuizione era nulla, anzitutto, perché resa su domanda non compresa nella valida devoluzione arbitrale e, comunque, perché fondata su un'erronea applicazione della disciplina dell'arricchimento senza causa. In particolare, l'impugnante ha dedotto: che la domanda residuale ex art. 2041 c.c., così come ogni domanda diversa da quella di adempimento contrattuale, era esclusa dalla cognizione del Collegio arbitrale in difetto di valido patto compromissorio; che, anche a prescindere da tale preliminare profilo di difetto di *potestas iudicandi*, il Collegio arbitrale applicò erroneamente l'art. 2041 c.c., decidendo la domanda senza tenere conto della

natura intellettuale della prestazione professionale resa e senza confrontarsi con l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale formatasi in materia di arricchimento senza causa nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; che il Collegio arbitrale travisò altresì il dato dell'avvenuto finanziamento regionale dell'intervento per €. 3.125.318,54, comprensivo delle competenze di progettazione quali componenti della voce "spese generali", contraddicendo gli atti già richiamati e segnatamente la Delibera di Giunta regionale n. 532/2008, la Determina dirigenziale regionale n. 226/2008 e il relativo disciplinare; che l'arricchimento del *Controparte_1* doveva ravvisarsi sia nell'acquisizione dell'opera progettuale, divenuta di proprietà dell'Ente con la consegna, sia nell'acquisizione, o comunque nella disponibilità, delle somme destinate alla remunerazione della progettazione, computate nelle spese generali dell'appalto e stanziare dalla *CP_4*; che il lodo, negando qualsiasi utilità patrimoniale conseguita dall'Ente comunale, omise quindi di considerare la duplice utilità derivante dall'attività progettuale svolta da lui impugnante e dal finanziamento regionale ottenuto anche sulla base di detta progettazione; che il Collegio arbitrale errò nel ritenere priva di rilievo la parcella validata dall'Ordine professionale, poiché, pur non potendo l'indennizzo ex art. 2041 c.c. coincidere automaticamente con l'onorario tabellare del professionista, la tariffa professionale e la parcella vistata dall'Ordine potevano comunque essere utilizzate quali parametri di valutazione per la liquidazione equitativa dell'indennizzo, al netto degli accessori e della quota di utile; che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'indennizzo, in caso di prestazioni professionali rese in favore della Pubblica Amministrazione in difetto di valido contratto, doveva esprimere in termini economici il valore del sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche del professionista, con esclusione del lucro cessante, ma poteva essere determinato equitativamente anche mediante riferimento alle tariffe professionali opportunamente ridotte (a sostegno di tale assunto, l'impugnante ha richiamato Cass., ord. n. 12702/2019, che, in fattispecie analoga, aveva commisurato l'indennizzo alla parcella ritenuta congrua, decurtata del 15% quale quota di lucro cessante; gli arresti delle Sezioni Unite della Corte suprema nn. 23385/2008 e 1875/2009; ulteriori pronunce di legittimità conformi, tra cui Cass., n. 16820/2013, richiamata anche in relazione all'obiezione del

Controparte_1 concernente la successiva destinazione del finanziamento regionale ad altro tratto della circonvallazione, Cass., n. 14570/2019 e Cass., ord. n. 351/2017); che, pertanto, il Collegio arbitrale, limitandosi ad affermare che la parcella validata dall'Ordine professionale non aveva valore ai fini dell'indennizzo e omettendo qualsiasi valutazione, anche equitativa, del depauperamento subito e dell'utilità conseguita dall'Ente, commise un macroscopico errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'art. 2041 c.c., disattendendo i principi elaborati dalla Suprema Corte in materia di arricchimento senza causa nei confronti della Pubblica Amministrazione. Sulla base delle predette deduzioni, il Pt_1 ha concluso che il capo del lodo relativo alla domanda ex art. 2041 c.c. era nullo, sia per difetto di valida devoluzione arbitrale, sia, comunque, per erronea applicazione della disciplina dell'indebito arricchimento.

II.A.6.b. Il motivo, riconducibile all'art. 829 comma 3° c.p.c., è infondato.

II.A.6.b.1. Il motivo *de quo* investe il capo del lodo relativo alla domanda residuale di arricchimento senza causa, deducendo, da un lato, il difetto di valida devoluzione arbitrale di tale domanda e, dall'altro, l'erronea applicazione dell'art. 2041 c.c. sotto il profilo dell'utilità conseguita dal [...]

CP_1 e del criterio di liquidazione dell'indennizzo. La censura, pur cogliendo una formulazione non del tutto precisa del lodo in punto di finanziamento regionale dell'intervento, non è tuttavia idonea a determinarne la nullità.

II.A.6.b.2. Va anzitutto richiamato quanto già osservato nell'esame dei precedenti motivi in ordine alla competenza arbitrale. Il Collegio arbitrale ritenne di poter conoscere della domanda principale e della domanda residuale ex art. 2041 c.c. in quanto entrambe prospettate dall'attore come collegate alla convenzione del 26/10/2005 e alla sua esecuzione. Tale valutazione, nei limiti già esaminati, non determina la nullità del lodo, poiché la domanda di arricchimento era stata proposta dallo stesso Pt_1 in via gradata rispetto alla domanda di adempimento contrattuale ed era stata allegata come conseguenza dell'attività professionale che egli assumeva riconducibile al medesimo rapporto convenzionale. Per le ragioni già esposte nell'esame dei primi due motivi, tale profilo non può essere nuovamente valorizzato quale autonoma causa di nullità

del lodo. Pertanto, sotto tale profilo, non ricorrono gli estremi di una pronuncia resa in radicale carenza di *potestas iudicandi*.

II.A.6.b.3. Quanto al merito della domanda ex art. 2041 c.c., deve precisarsi che dagli atti certamente emerge l'esistenza di un finanziamento regionale riferito all'intervento denominato "Circonvallazione tra via Martina Franca e via Alberobello" per l'importo di €. 3.125.318,54, poiché tale dato risulta dalla Delibera di Giunta regionale n. 532/2008, dalla Determina dirigenziale regionale n. 226/2008 e dal disciplinare regolante i rapporti tra CP_4 e [...] CP_1. Ne consegue che non può essere condivisa, se intesa in senso assoluto, l'affermazione del lodo secondo cui il progetto generale non era stato oggetto di finanziamento.

II.A.6.b.4. Tale precisazione, tuttavia, non è decisiva ai fini dell'accoglimento del motivo qui in esame. L'esistenza del finanziamento regionale, infatti, non equivale, di per sé, alla prova dell'effettiva utilizzazione economicamente apprezzabile della specifica prestazione progettuale dedotta dall'impugnante, né dimostra automaticamente il nesso causale tra tale attività e il vantaggio patrimoniale allegato, né consente di individuare un depauperamento indennizzabile in misura corrispondente al compenso professionale richiesto. Il finanziamento attiene al rapporto pubblicistico tra CP_4 e Comune beneficiario, non al rapporto negoziale tra l'Ente e il professionista; esso può costituire un dato rilevante nel quadro complessivo della vicenda, ma non è sufficiente, da solo, a integrare i presupposti dell'azione ex art. 2041 c.c.

II.A.6.b.5. Anzi, la documentazione amministrativa successiva conferma che, dopo l'ottenimento del finanziamento regionale, il Controparte_1 aveva avviato un distinto procedimento concernente il tratto Martina Franca-Fasano lato Est.

La Delibera di Giunta comunale n. 58/2008 aveva qualificato tale intervento come nuovo tratto di circonvallazione, in continuità con quello finanziato, e aveva dato indirizzo per l'affidamento di un nuovo incarico professionale esterno; la successiva convenzione del 30/05/2008 aveva disciplinato appunto tale diverso incarico; la Delibera consiliare n. 40/2008 aveva approvato il progetto preliminare della strada panoramica tra via Martina Franca e via Fasano per il medesimo importo complessivo di €. 3.125.318,54.

Tali atti rendono plausibile la ricostruzione secondo cui il finanziamento regionale, pur formalmente riferito all'intervento Martina Franca-Alberobello, fosse stato poi valorizzato nell'ambito di una diversa sequenza amministrativa relativa al tratto lato Est; ma proprio tale sviluppo conferma che il finanziamento, di per sé, non basta a dimostrare, in modo automatico, l'utilizzazione patrimoniale del progetto generale posto a fondamento della domanda ex art. 2041 c.c.

II.A.6.b.6. Né può condurre a diversa conclusione la parcella vistata dall'Ordine degli Ingegneri. È vero che la parcella del professionista, successivamente rideterminata in €. 153.199,73, e il parere di congruità reso dall'Ordine professionale costituiscono elementi tecnici di valutazione del valore della prestazione dedotta dall'impugnante. Essi, tuttavia, non accertano l'esistenza del titolo giuridico del credito, né dimostrano *ex se* la sussistenza dei presupposti dell'azione di arricchimento. Il parere di congruità attiene alla verifica tecnico-professionale della parcella e alla congruenza del corrispettivo rispetto alle prestazioni dichiarate e alla documentazione esaminata, ma non vincola il Giudice circa la sussistenza dell'obbligazione, né sostituisce l'accertamento dell'*utilitas* conseguita dall'Ente e del correlativo depauperamento indennizzabile.

II.A.6.b.7. La giurisprudenza richiamata dall'impugnante non impone una diversa soluzione. Il principio secondo cui, nelle prestazioni professionali rese in favore della Pubblica Amministrazione in difetto di valido contratto, la tariffa professionale può essere utilizzata quale parametro equitativo dell'indennizzo, non comporta che la parcella vistata coincida automaticamente con l'importo dovuto ex art. 2041 c.c. L'indennizzo da arricchimento senza causa non ha funzione corrispettiva, né è diretto a ricostituire il compenso contrattuale non spettante, ma mira a reintegrare, nei limiti dell'arricchimento conseguito dall'altra parte, la diminuzione patrimoniale subita da chi ha eseguito la prestazione. Deve pertanto essere escluso il lucro cessante e deve essere positivamente accertata l'utilità effettivamente acquisita dall'Ente, non essendo sufficiente il mero valore professionale dell'opera progettuale.

II.A.6.b.8. Nel caso in esame, l'impugnante ha insistito soprattutto sul finanziamento regionale, sull'acquisizione del progetto e sulla congruità della parcella, ma tali elementi, pur rilevanti sul piano fattuale, non dimostrano che il

Controparte_1

avesse concretamente utilizzato il progetto

generale Martina Franca-Alberobello posto a base della pretesa, né che avesse conseguito, per effetto di esso, un vantaggio patrimoniale attuale e misurabile corrispondente all'importo richiesto. L'acquisizione materiale degli elaborati progettuali non è, da sola, sufficiente a fondare l'indennizzo, quando non sia dimostrato che essi siano stati effettivamente posti a base della realizzazione dell'opera o comunque utilizzati dall'Amministrazione in modo economicamente apprezzabile. Del pari, il fatto che il quadro economico del finanziamento comprendesse una voce per spese generali non prova che, nell'ambito del finanziamento, fosse stata liquidata o comunque acquisita dal [...] [...]

CP_1 una somma specificamente destinata a remunerare proprio la prestazione professionale oggetto della domanda, né che il mancato pagamento della parcella avesse determinato un arricchimento corrispondente in capo all'Ente pubblico.

II.A.6.b.9. Pertanto, pur non potendosi condividere, se intesa in senso assoluto, l'affermazione del lodo relativa al mancato finanziamento regionale del progetto generale, la censura non supera le ragioni decisive poste a fondamento del rigetto della domanda residuale. Il finanziamento, la parcella e il parere di congruità non dimostrano, né singolarmente né congiuntamente considerati, la sussistenza di tutti i presupposti dell'azione di arricchimento senza causa, né consentono di trasformare il valore tariffario della prestazione professionale nel dovuto indennizzo ex art. 2041 c.c.

II.A.6.c. A quanto sopra esposto consegue che, nei termini sopra precisati quanto alla portata non decisiva del finanziamento regionale, il sesto motivo di impugnazione deve essere rigettato.

II.A.7. Il settimo motivo.

II.A.7.a. Con il settimo motivo di impugnazione [*"7) Violazione del contraddittorio e di norme di ordine pubblico processuale"*] Parte_1

[...] ha censurato il lodo nella parte in cui il Collegio arbitrale rigettò le richieste istruttorie ulteriori rispetto ai documenti già allegati, asserendo che il Collegio arbitrale interpretò erroneamente l'indirizzo e la funzione delle istanze formulate da lui impugnante. In particolare, il Pt_1 ha dedotto: che le prove testimoniali non erano state richieste soltanto in relazione alla domanda subordinata di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale ex art.

1337 c.c., ma anche e soprattutto in funzione della domanda residuale di indennizzo ex art. 2041 c.c.; che tali mezzi istruttori erano diretti a ricostruire il processo di formazione della valutazione equitativa dell'indennizzo cui le parti erano pervenute, all'esito di un lungo percorso dialettico, nella somma di €. 88.000,00; che tale importo costituiva una soluzione equitativa più aderente alla vicenda concreta rispetto a una liquidazione meramente astratta o tabellare e avrebbe dovuto essere valutato dal Collegio arbitrale anche alla luce dello spirito conciliativo cui rinviava la stessa clausola compromissoria; che il Collegio arbitrale, rigettando le prove richieste, non comprese correttamente la loro funzione giuridica e processuale, poiché esse avrebbero consentito di accertare gli elementi rilevanti ai fini della liquidazione equitativa dell'indennizzo e della ricostruzione del comportamento dell'Ente nella fase delle trattative; che era parimenti censurabile il rigetto dell'istanza di ordine di esibizione della relazione del Responsabile del procedimento, già richiesta mediante accesso agli atti e non prodotta dal Controparte_1, poiché tale relazione avrebbe avuto valenza chiarificatrice ai fini della corretta interpretazione della convenzione del 2005 e delle ragioni per le quali l'Ente si era determinato a definire transattivamente la vicenda mediante il riconoscimento della somma di €. 88.000,00, poi accettata da lui impugnante; che il rigetto delle istanze istruttorie e dell'ordine di esibizione, dunque, determinò la violazione del contraddittorio, del diritto di difesa e di norme di ordine pubblico processuale, poiché impedì l'acquisizione di elementi decisivi per valutare sia la corretta portata della convenzione, sia la domanda di arricchimento senza causa, sia la prospettata soluzione equitativa della controversia. Sulla base di tali deduzioni, l'impugnante ha concluso che il lodo doveva essere dichiarato nullo anche *in parte qua*.

II.A.7.b. Il motivo, riconducibile all'art. 829 comma 1° n. 9) c.p.c., è infondato.

II.A.7.b.1. Il motivo in esame censura il rigetto delle istanze istruttorie, deducendo che le prove testimoniali e l'ordine di esibizione della relazione del Responsabile del servizio avrebbero consentito di ricostruire il percorso che aveva condotto alla prospettata transazione per l'importo di €. 88.000,00 e di chiarire, altresì, la corretta riferibilità della prestazione alla convenzione del 26/10/2005. La doglianza non può essere condivisa.

II.A.7.b.2. Va premesso che la valutazione di ammissibilità, rilevanza e decisività

dei mezzi istruttori appartiene al Giudice del merito e, nel caso dell'arbitrato rituale, al Collegio arbitrale, sicché il relativo apprezzamento può assumere rilievo ai fini della nullità del lodo solo quando si traduca in un'effettiva lesione del contraddittorio o del diritto di difesa, e non quando la parte si limiti a censurare la valutazione di irrilevanza o superfluità compiuta dagli arbitri. L'impugnazione del lodo non consente, infatti, di sindacare in via generale l'opportunità delle scelte istruttorie, né di sostituire alla valutazione del Collegio arbitrale quella ritenuta preferibile dalla parte rimasta soccombente.

II.A.7.b.3. Nel caso in esame, le prove testimoniali richieste dall'impugnante, come formulate nella memoria arbitrale, vertevano essenzialmente sulla redazione in più fasi della progettazione, sul pagamento solo parziale dell'attività professionale, sulle ragioni della proposta transattiva, sull'interruzione delle trattative, sull'asserita permanenza del credito e sul finanziamento e mancata realizzazione del tratto di circonvallazione. Tali circostanze, però, erano in larga misura già documentate dagli atti prodotti oppure attenevano a valutazioni giuridiche e contabili, non a fatti storici suscettibili di prova testimoniale decisiva. Inoltre esse, per la parte in cui miravano a dimostrare l'esistenza dell'incarico, il diritto al compenso o il riconoscimento del debito da parte dell'Ente, si ponevano in rapporto con profili che, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, richiedevano comunque il confronto con il titolo scritto e con gli atti formali dell'organo competente. In tale prospettiva, il rigetto della prova testimoniale risulta coerente con il principio, già richiamato nell'esame dei precedenti motivi, secondo cui il conferimento di un incarico professionale da parte della Pubblica Amministrazione deve risultare da atto scritto proveniente dall'organo competente e non può essere dimostrato, integrato o ampliato mediante dichiarazioni testimoniali, comportamenti successivi o atti meramente ricognitivi. Ne consegue che, nella parte in cui le prove orali erano dirette a dimostrare, anche solo indirettamente, l'estensione dell'incarico oltre il perimetro risultante dalla convenzione del 26/10/2005, esse non rivestivano carattere decisivo ai fini del decidere e non potevano supplire alla mancanza del necessario titolo formale.

II.A.7.b.4. In particolare, i capitoli relativi alla trattativa transattiva e alla somma di €. 88.000,00 non erano decisivi ai fini della dimostrazione della nullità del

lodo. Come già osservato nell'esame dei precedenti motivi, le trattative finalizzate alla composizione bonaria della lite, non sfociate in un accordo definitivamente perfezionato e approvato dagli organi competenti, potevano al più assumere rilievo ricognitivo o valutativo del comportamento successivo dell'Ente, ma non costituivano titolo del credito, né riconoscimento definitivo dell'obbligazione, né prova sufficiente dei presupposti dell'azione di arricchimento senza causa. Pertanto, anche l'eventuale conferma testimoniale del percorso che aveva condotto alla prospettata definizione per €. 88.000,00 non avrebbe inciso sul presupposto decisivo valorizzato dal lodo, ossia l'assenza di un titolo formale idoneo a fondare la pretesa contrattuale e la mancata dimostrazione di tutti i presupposti dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.

II.A.7.b.5. Non conduce a diversa conclusione il richiamo allo schema di transazione prodotto dall'impugnante. Tale documento, nella parte in cui dava atto della prestazione professionale svolta in favore del [...]

CP_1, del parere di congruità e della disponibilità alla definizione bonaria per l'importo di €. 88.000,00, conferma l'esistenza di interlocuzioni avanzate tra le parti, ma non prova il perfezionamento di un accordo transattivo vincolante. Lo stesso schema prevedeva l'approvazione dell'atto da parte dell'organo comunale competente e la sottoscrizione delle parti, mentre la documentazione successiva attesta che il Controparte_1 aveva sospeso il procedimento in attesa di un parere *pro veritate* e che la transazione non era stata definitivamente conclusa. Ne consegue che la prova testimoniale richiesta non avrebbe potuto attribuire efficacia negoziale a un accordo non perfezionato nelle forme richieste per l'Ente pubblico.

II.A.7.b.6. Parimenti infondata è la censura relativa al rigetto dell'ordine di esibizione della relazione del Responsabile del servizio arch. Per_1. Anche a voler ritenere che tale relazione fosse stata predisposta in funzione della proposta di delibera relativa alla bozza di accordo transattivo, essa avrebbe avuto natura essenzialmente ricognitiva e istruttoria interna, funzionale alla valutazione dell'opportunità di una composizione bonaria della controversia. Non si trattava, dunque, di documento indispensabile per provare il titolo formale dell'incarico, né di atto idoneo a sostituire la convenzione o un successivo conferimento negoziale da parte dell'organo competente. Inoltre, la relazione era collegata a

una sequenza transattiva rimasta priva di perfezionamento definitivo, sicché la sua acquisizione non avrebbe potuto modificare l'esito della decisione sui capi principali della controversia.

II.A.7.b.7. Né può ravvisarsi, per ciò solo, una violazione del contraddittorio o del diritto di difesa. L'impugnante aveva potuto articolare le proprie deduzioni, produrre ampia documentazione, richiamare lo schema di transazione, la corrispondenza intercorsa e le comunicazioni rilevanti, nonché rappresentare le ragioni per cui riteneva decisiva la relazione richiesta. Il Collegio arbitrale, dopo avere esaminato tali istanze, le rigettò, ritenendole non risolutive rispetto al perimetro delle domande devolute e alle questioni rilevanti ai fini della decisione. Una simile valutazione, anche se non condivisa dalla parte, non integra una lesione del contraddittorio, ma costituisce esercizio del potere di direzione e valutazione dell'istruttoria.

II.A.7.b.8. Va aggiunto che non assume rilievo determinante, ai fini dell'accoglimento del motivo, neppure il profilo dedotto dal [...]

CP_1 in ordine alla mancata reiterazione delle istanze istruttorie nella fase conclusiva del procedimento arbitrale. Dal verbale dell'udienza arbitrale del giorno 19/06/2023, infatti, risulta che i difensori delle parti si erano riportati ai rispettivi scritti difensivi e avevano insistito per l'accoglimento di quanto *ivi* eccepito e richiesto; tale dato non consente di fondare in modo dirimente il rigetto del motivo di impugnazione qui in esame su un'inequivoca rinuncia alle istanze istruttorie (come preteso dal [...]

CP_1), ma conferma piuttosto l'opportunità di esaminare la censura sul diverso piano della decisività dei mezzi richiesti e dell'effettiva lesione del contraddittorio. Anche a voler prescindere da tale profilo, quindi, il motivo resta comunque infondato, poiché il rigetto delle prove testimoniali e dell'ordine di esibizione non aveva determinato una concreta lesione del contraddittorio né aveva impedito all'impugnante di allegare e documentare le circostanze poste a fondamento della sua prospettazione. Il profilo della mancata reiterazione rimane, pertanto, assorbito dalla non decisività dei mezzi richiesti e dall'assenza di uno specifico pregiudizio difensivo causalmente riferibile al loro mancato espletamento.

II.A.7.b.9. In definitiva, il settimo motivo non vale a dimostrare che il rigetto

delle prove testimoniali e dell'ordine di esibizione avesse impedito all'impugnante di esercitare il proprio diritto di difesa o inciso su elementi decisivi della controversia. Le istanze istruttorie miravano, in larga parte, a rafforzare la ricostruzione già affidata alla documentazione prodotta e a valorizzare trattative transattive non perfezionate; esse, tuttavia, non erano idonee a superare le ragioni poste a fondamento del rigetto delle domande, già esaminate nei motivi precedenti. Il motivo non evidenzia, dunque, alcuna nullità del lodo per violazione del contraddittorio o del diritto di difesa.

II.A.7.c. Pertanto, il settimo motivo di impugnazione deve essere rigettato.

II.B. CONCLUSIONI.

In conclusione, i motivi di impugnazione sono infondati (il terzo motivo è anche parzialmente inammissibile, nei sensi sopra precisati *sub* II.A.3.b. e relativi sottoparagrafi): a tanto non può che conseguire il rigetto integrale dell'impugnazione.

II.C. IL REGOLAMENTO DELLE SPESE.

Le spese del presente giudizio tra impugnante e impugnato {liquidate, come da dispositivo, in misura pari alla media aritmetica dei valori minimi e dei valori medi (avuto riguardo, in particolare, alle caratteristiche dell'attività prestata, alla natura ed all'oggetto dell'impugnazione, al numero ed alla consistenza delle questioni giuridiche e di fatto trattate) per fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale [all'uopo si precisa che non risultano svolte attività concretamente sussumibili nell'alveo della fase istruttoria e/o di trattazione previste dall'art. 4 comma 5° lett. c) del D.M. Giustizia n. 55/2014⁴ e succ. modd.⁵, sicché nulla può essere riconosciuto a titolo di compenso per tale fase⁶], applicando le disposizioni del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ.

⁴ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014.

⁵ v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022.

⁶ v. Cass., ord. n. 10206/2021, secondo cui *"In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di*

modd. [da interpretarsi alla luce dell'autorevole insegnamento della Corte Suprema⁷, formulato con riferimento al D.M. Giustizia n. 140/2012, ma da ritenersi pienamente valido anche dopo l'entrata in vigore del citato D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dei citati DD.MM. Giustizia nn. 37/2018 e 147/2022), in ragione dell'identità dell'art. 28 del D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 37/2018 e dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 147/2022) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012], tenendo conto – sulla scorta del valore della controversia (rientrante nello scaglione da €. 52.000,01 a €. 260.000,00) – dei parametri di cui alla tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di appello” allegata al citato D.M. Giustizia n. 55/2014 (e successivi DD.MM. Giustizia nn. 37/2018 e 147/2022 pure citati) ed escludendo, ex art. 92 comma 1° c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa} vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

II.D. LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 13 COMMA 1° QUATER DEL D.P.R. N. 115/2002.

In considerazione del rigetto integrale dell'impugnazione e dell'introduzione del presente giudizio dal 30° giorno successivo (v. art. 1 comma 18° della L. n. 228/2012) alla data di entrata in vigore della L. n. 228/2012 (avvenuta in data 01/01/2013, ex art. 1 comma 561° della L. n. 228/2012)⁸, ai sensi dell'art. 13

trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.”. Il predetto principio di diritto è stato ribadito da Cass., ord. n. 29077/2024 e, ancor più di recente, da Cass., ord. n. 7343/2025, che ha motivatamente disatteso e superato (v. § 3, pagg. 10-12, della motivazione) il diverso orientamento espresso in alcune pronunce precedenti (Cass., ord. n. 8870/2022, che aveva richiamato Cass., ord. n. 20993/2020 e Cass., ord. n. 21743/2019; Cass., ord. n. 28325/2022, che aveva richiamato Cass., n. 15182/2022) di cui questa Corte (che anteriormente applicava il principio di diritto affermato da Cass., ord. n. 10206/2021, cit.) aveva doverosamente tenuto conto.

⁷ Cass., sez. un., nn. 17405/2012 e 17406/2012. V. altresì, più di recente: Cass., ord. n. 31884/2018; Cass., n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.).

⁸ come è noto, in tema di impugnazione, l'obbligo di versamento, per l'impugnante, di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, previsto dall'art. 13 comma 1° *quater* del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013 (art. 1 commi 18° e 561° della L. n. 228/2012), dovendosi aver riguardo (per il giudizio di legittimità), secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21/01/1994, n. 53 (in termini Cass., sez. un., n. 3774/2014. In senso conforme Cass., n. 14515/2015, che dopo avere ribadito che, in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento,

comma 1° *quater* del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012) deve darsi atto della sussistenza dei presupposti perché l'impugnante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione⁹, precisando che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 771/2024 R.G.A.C.C., sull'impugnazione per nullità proposta da **Parte_1** con atto di citazione ex art. 828 c.p.c. notificato in data 05/06/2024, nei confronti di **Controparte_1**, in persona del sindaco *pro tempore*, avverso il lodo deciso e sottoscritto in Bari in data 06/12/2023, nella controversia arbitrale insorta *inter partes*, dal Collegio arbitrale composto dal prof. avv. Giuseppe Miccolis (Presidente), dal prof. avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi (Arbitro), dall'avv. Antonia Vasco (Arbitro), così provvede:

- 1) rigetta l'impugnazione;

per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 comma 1°-*quater* del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17° della l. 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, ha precisato che, a tal fine, ove la notificazione sia indirizzata a due intimati, è sufficiente, ad escludere l'applicabilità del doppio contributo, che la ricezione dell'atto sia avvenuta anche per solo uno di essi, in data anteriore al 30 gennaio, posto che la notifica del ricorso ad una delle parti è condotta già sufficiente per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte).

⁹ v. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “*Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie*” e che “*La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria*”, ha statuito che “*Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo*”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018.

- 2) condanna l'impugnante alla rifusione, in favore dell'impugnato, delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 7.493,25 (euro settemilaquattrocentonovantatré/25), tutti per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge;
- 3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'impugnante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, precisando che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza, ex art. 13 comma 1^o *quater* del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17^o della L. n. 228/2012.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^a civile della Corte d'appello, il giorno 28/04/2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
DOTT. MICHELE PRENCIPE

IL PRESIDENTE
DOTT. MARIA MITOLA